

sulla Statale 13 Pontebba, sotto il ponte sul rio Barbiano nel comune di Cassacco al numero telefonico dedicato alla segnalazione guasti, in un lasso di tempo di trenta giorni nessuno si è visto a monitorare tale guasto.

Ivano Miconi
Cassacco

«ATTILA» Uno spietato giustiziere

■ Sul Messaggero Veneto di sabato 1 giugno scorso rilevo una lettera del dottor Paolo Strazzolini di Valvasone dal titolo "L'Attila dimenticato". Si parla di un giovane (Davide D'Agnolo) partigiano garibaldino di San Martino al Tagliamento tristemente noto nel periodo 1943-1944 perché responsabile dell'uccisione di molte persone talora con modalità "barbare e disumane". Il tutto in un contesto di azione personale di giusti-

da certo Davide D'Agnolo, in cui lo si accusava insieme con altri suoi amici di attività cospiratoria partigiana. Poco dopo fu condotto il soggetto con le mani legate e posto a confronto. Fu un confronto durissimo giacché "Attila" continuava ad accusare e Tomè rigettava l'accusa puntando sulla circostanza che il soggetto non lo conosceva personalmente. Riportava quindi voci di terzi per salvare se stesso. Ma l'accusatore insisteva e circostanziava. Fu un vero miracolo per Tomè essere riuscito a ingenerare qualche dubbio sugli interroganti (tenente Leschiutta e compari). Fissarono del tempo per approfondire le informazioni riservandosi la decisione finale. Tomè scrive testualmente: «Il nome dell'accusatore non era ignoto. Sapevo di un certo "Attila" giustiziere implacabile e irresponsabile presente in zona. Era un uomo senza controllo morale che, per indiretta via, avevo

■ L'esperienza vissuta a "La Quiete" di Udine, più specificatamente nella residenza "Morelli-Hoffman, nucleo 2", per assistere una zia morente, ci ha permesso di conoscere in modo più diretto e quotidiano la vita di questo luogo di assistenza per persone anziane prevalentemente non autosufficienti, facendo anche diretta conoscenza con alcune "vivaci" ospiti. In particolare però abbiamo osservato l'operato delle persone che lavorano a stretto contatto con queste ospiti: le infermiere e le operatrici socio-sanitarie. Ci è sembrato doveroso, tramite queste poche righe, sottolineare l'attenta disponibilità che queste operatrici ed operatori dedicano alle esigenze delle ospiti, con le quali, per la verità, non è sempre facile interagire. La loro attenzione ad affrontare situazioni di grave sofferenza, che inevitabilmente coinvolge anche i familiari, è davvero encomiabile. Anche il sem-

■ Sembrava che 100 anni fossero già un grandissimo traguardo, ma Maria Guerlin vedova Casasola di Latisana ha ricevuto dalla bisnipote Letizia un nipotino nuovo di zecca: Lorenza, la mamma Letizia e papà Daniele Codato. L'evento ha reso la nonna, alla veneranda età di 101 anni, trisavola.

plice saluto di condoglianze rivolte dalle operatrici per il decesso di un ospite evidenzia la loro vicinanza esistenziale all'esperienza del fine vita.

Il loro lavoro ci sembra ancor più da apprezzare per le carenze di organico in un'attività così impegnativa e delicata, quotidianamente vicina alla sofferenza e alle domande ultime sulla nostra esistenza. Crediamo che questo lavoro terapeutico e di assistenza, svolto anche da persone immigrate, sia da riconoscere e valorizzare maggiormente in quanto essenziale per il rispetto della vita e della morte nella nostra società, che sembra invece dimenticare quanti sono ospitati

in queste strutture e quanti in esse vi lavorano. Il nostro non può che essere un semplice grazie!

famiglie Brutti e Tamburino
Vado

"CASO" GUERRA

Due pesi e due misure

■ Non sono in grado di pubblicare un articolo su un'intera pagina come la signora Alessandra Guerra sul Messaggero del 7 agosto 2013. Espone il mio caso anche perché mi sento cittadina, come lei indipendente dai titoli onorifici o dagli accaniti di prestigio. Mi sono decisa a scri-

vere della Patria per le sue Mari- ti, dove si aspettava ancora dieci lunghissimi anni, un po' di buon senso, che differenza c'è tra me e la signora Guerra? Abbiamo avuto due modi diversi, d'accordo, ma perché lei si aspetta il rispetto (che nell'articolo giustifica con veemenza, ma è sempre una forma di pretesa) e io me non spetta niente? Davanti allo Stato, secondo la Costituzione, non siamo tutti e due cittadini di pari dignità? Ricordo l'articolo 1 della Costituzione italiana: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini...».

Laura Boni
Cittadina del Friuli

Indennità al posto delle ferie ecco i pochi casi in cui spetta

■ Quando viene corrisposta l'indennità sostitutiva delle ferie?

Per i lavoratori dipendenti di ogni tipologia contrattuale le ferie sono giornate di non lavoro, pagate per diritto al 100% del salario giornaliero lavorativo e quantificate annualmente dalla legge e dai contratti. Il periodo annuale di ferie retribuite è un diritto inalienabile per il lavoratore dipendente, previsto dalla legge per reintegrare le energie psicofisiche e per partecipare alla vita familiare e sociale. Lo stabilisce innanzitutto l'art. 36, comma 3 della Costituzione, secondo il quale "il lavoratore ha

diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". Principio che trova conferma anche nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 Dlgs n. 66/2003. Le ferie non fruite al termine del periodo di cui devono essere godute devono, in generale, essere differite, in virtù del cosiddetto divieto di monetizzazione. Nel caso invece non vengano rispettati i termini legali il datore di lavoro incorre nelle sanzioni previste. Tuttavia in alcuni casi determinati è possibile compensare le ferie residue con l'indennità sostitutiva. Generalmente viene corrisposta nei seguenti casi: ferie eccedenti il periodo minimo di quattro settimane previ-

sto dalla legge - in tal caso l'indennità sostitutiva viene calcolata prendendo a riferimento la retribuzione in atto nel periodo di mancato godimento delle ferie o quella in vigore al momento del pagamento, a seconda delle determinazioni prese in ambito aziendale; ferie residue al momento della cessazione del rapporto di lavoro che avvenga in corso d'anno - in tal caso l'indennità sostitutiva è commisurata alla retribuzione in atto al momento della cessazione del rapporto. La Cassazione, con sentenza n. 16735 del 4 luglio 2013, ha ribadito che, secondo quanto affermato da un consolidato principio giurisprudenziale, in relazione al carattere irrinun-

In collaborazione con
Professionisti.it
L'unico sito web dei professionisti in Italia
www.professionisti.it
Numero Verde 800 901 316
Email: info@professionisti.it

ziale del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36, comma 3 dell'art. 7 della Costituzione, che in concreto le ferie non siano effettive, se non fruite, anche senza esigibilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva, la cui funzione è quella di compensare il danno causato dalla perdita del bene irripetibile e recuperare delle energie psichiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'apporto di sviluppo attività creative e simili, il cui soddisfacimento è funzione delle ferie indennizzate.

Roberto Martini
avvocato

Nessun rimborso al condomino troppo solerte

■ Vorrei sapere se un condomino che affronta delle spese per le parti comuni dell'edificio condominiale ha diritto al loro rimborso.

La legge 11.11.2012 n. 220 di riforma della materia condominiale affronta il caso della gestione individuale del condominio da parte di un condomino non autorizzato alle cose seguite. "Il condominante che ha assunto la gestione delle parti comuni senza l'autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo i tratti di spesa urgenti" (art. 1136 del codice civile). L'amministratore o il condominante

non può da parte sua autorizzare il condominante ad assumere la gestione delle parti comuni. Anche l'assemblea può per i propri tratti motivati autorizzare un condominante alla gestione delle parti comuni del condominio. In entrambi i casi il legittimo ha di posto che per quanto riguarda le spese sostenute dal condominante, se queste sono autorizzate, non gli saranno rimborsate, salvo che si tratti di spese urgenti. Il riconoscimento dell'agibilità della spesa sostenuta dal condominante che non è stato autorizzato alla gestione deve essere fatto dall'assemblea del condominio (in alternativa dal consiglio di condominante) e perché la spesa possa essere riconosciuta quale spesa comune (art. 1136 del codice civile) la spesa deve essere ritenuta urgente la spesa effettuata, senza rimborso, sarà effettuata. **Vito Savino**
Ragioniere